

## Trasporto cavalli: Ordinanza 1 Marzo 2013 del Ministero della Salute

La presente nota è esclusivamente indirizzata agli iscritti FISE ad aggiornamento degli adempimenti connessi alla movimentazione dei cavalli iscritti FISE.

In data 11 Aprile 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, la *“Ordinanza con tingibile ed urgente in materia di identificazione sanitaria degli equidi”* del 1° marzo 2013 e disponibile sul sito FISE nella sezione di Attività / Veterinaria / Archivio Giuridico nella sezione dedicata all’Anagrafe equina, ovvero al seguente link [http://www.fise.it/images/Veterinaria/Archivio\\_Giuridico/Min.Salute\\_-\\_Ordinanza\\_1\\_Marzo\\_2013.pdf](http://www.fise.it/images/Veterinaria/Archivio_Giuridico/Min.Salute_-_Ordinanza_1_Marzo_2013.pdf)

La Banca Dati degli Equidi (BDE), affidata al Ministero dell’Agricoltura e da questi demandata all’Associazione Italiana Allevatori (AIA) in gestione provvisoria contiene i dati relativi agli identificativi degli animali, ai loro proprietari, nonché le altre informazioni previste dalla norma (passaggi di proprietà, destinazione finale degli equidi, etc)

La Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe zootecnica (BDN), gestita dal Ministero della Salute e da questo demandata al CSN dell’IZS Abruzzo e Molise di Teramo per quanto riguarda gli equidi contiene i dati relativi alle aziende, quelli relativi alle macellazioni e consente di visualizzare anche i dati desunti automaticamente dalla BDE.

A seguito dell’emanazione dell’OM di cui sopra la BDN dell’anagrafe zootecnica verrà integrata con i dati forniti dalle ASL inerenti gli equidi identificati dai Servizi Veterinari (qualora questi rinvenivano animali di più di 12 mesi non ancora identificati), dai dati forniti dai proprietari, o da loro delegati, relativi alle movimentazioni temporanee). In tal modo nella BDN dell’anagrafe zootecnica del Ministero della salute grazie alla cooperazione applicativa con la BDE nonché grazie all’integrazione di ulteriori dati immessi dai Servizi Veterinari e dagli allevatori si verrà a costituire una vera e propria banca dati sanitaria degli equidi

L’innovazione non crea nessun nuovo onere o procedura nei confronti del proprietario in merito all’iscrizione del cavallo in BDE.

Tuttavia introduce l’obbligo di registrazione in BDN gli spostamenti di durata superiore ai 15 giorni registrazione che dovrà essere effettuata direttamente dal proprietario/detentore degli animali o tramite persona delegata.

Contestualmente facilita gli adempimenti inerenti il **Modello 4**. Di particolare interesse è infatti l’Articolo n°3 che tratta la movimentazione temporanea degli equidi e prevede che il **Modello 4** possa essere **prodotto in modalità elettronica** utilizzando l’apposita funzionalità presente in BDN. In tal caso, al termine della procedura informatica, si dovrà sempre e comunque stamparne una copia da portare al seguito per poterla esibire a richiesta delle autorità competenti.

Qualora si sceglie di utilizzare la nuova modalità elettronica per la produzione del Modello 4 si deve ritenere assolto l’obbligo di registrare in BDN le informazioni relative alle movimentazioni di durata superiore ai 15 giorni (si consideri che il calcolo dei giorni deve essere sempre computato a partire dal momento di partenza dall’Azienda d’origine, sommando i giorni di effettiva lontananza dall’Azienda d’origine e indicando come azienda di destino l’azienda in cui si trova l’animale al momento del superamento del 15 giorno). Ovviamente dovrà essere tracciata anche la movimentazione di rientro verso l’Azienda d’origine

In sintesi la produzione del Modello 4 in forma elettronica rappresenta una notevole semplificazione poiché esonera, rispetto alla redazione in cartaceo, dall’obbligo di inviarne copia alle ASL (di partenza

e di arrivo) ed esonera dalla loro conservazione (5 anni). Inoltre tale procedura assolve anche all'obbligo di registrare gli spostamenti superiori ai 15 giorni, previsti dall'Ordinanza in questione.

DURATA DELLA MOVIMENTAZIONE	TIPOLOGIA DI MODELLO 4	OBBLIGHI
Movimentazione inf.15 gg.	Modello 4 cartaceo	Una copia alla struttura di partenza
		Una copia alla ASL di partenza
		Una copia alla struttura di arrivo
		Una copia alla ASL di arrivo
	Modello 4 elettronico	Stampare solo una copia, al seguito
Movimentazione sup.15 gg.	Modello 4 elettronico	Stampare solo una copia, al seguito
	Modello 4 cartaceo	Una copia alla struttura di partenza
		Una copia alla ASL di partenza
		Una copia alla struttura di arrivo
		Una copia alla ASL di arrivo
		Registrazione della movimentazione in BDN

Qualora si stampi il Modello 4 appena compilato in modo elettronico attraverso il sito della BDN, su carta bianca, nel riquadro in alto a sinistra denominato Colore si dovrà riempire il campo con la scritta "rosa" (come previsto e sancito dal Decreto del Ministero della Salute del 16 maggio 2007, in GU n.148 del 28/06/2007 serie generale).

Per quanto attiene al campo posto in alto a destra e denominato N°..... si dovrà compilare al fine di attribuire ai documenti di provenienza una numerazione progressiva. Premesso che in caso di compilazione con modalità automatica la numerazione viene assegnata automaticamente e in maniera progressiva dal sistema, laddove si opti per la compilazione su cartaceo la numerazione dovrà contenere il riferimento al codice aziendale, + l'anno di riferimento + un progressivo numerico [es 001RM001/2013/001,.....,010, etc).

**Si noti che quanto previsto come obbligo per le movimentazioni superiori ai 15 giorni è da intendersi facoltativo per le movimentazione inferiori ai 15 giorni; tale circostanza risulta un'interessante opportunità in relazione al superamento degli obblighi previsti (deposito delle varie copie del Mod.4).**

Per quanto riguarda l'operatività in BDN questa potrà essere effettuata direttamente dal proprietario degli animali oppure delegando persone o soggetti terzi (Associazioni, Centri Assistenza Agricola, ASL). Nel caso in cui il proprietario degli animali opti per operare direttamente in BDN dovrà richiedere l'abilitazione al CSN dell'IZS Abruzzo e Molise di Teramo contattando il numero verde 800.082.280, ovvero inviando un FAX al numero 0861-33.2310 oppure inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica [cns@izs.it](mailto:cns@izs.it). E' ovvio che la persona che richiede l'accesso dovrà risultare già presente nel sistema quale proprietario di equidi o quale detentore o quale titolare di una specifica attività.

In futuro tale accesso potrà essere richiesto direttamente online attraverso il sito <https://www.vetinfo.it/> Nel richiedere l'accesso le persone dovranno poi indicare se sono già in possesso della Carta Nazionale dei Servizi (che in alcune regioni è stata già rilasciata a tutti i cittadini contestualmente con la Tessera Sanitaria) ovvero se richiedono anche la fornitura di tale Carta che in questo caso sarà rilasciata dal CSN di Teramo.